Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 12 novembre 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50 Fascicoli annate arretrate - il doppio All'ESTERO. il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate - il doppio All'ESTERO - il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 929.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 3 maggio 1955, n. 405, per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 5 della legge 3 maggio 1955, n. 405;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica, nel testo allegato al presente decreto firmato dal Ministro per le finanze, dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1959
Atti del Governo, registro n 122, foglio n 2. — VILLA

Regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza e l'istituzione di un premio annuale di un milione di lire per il migliore contributo originale dato agli studi di finanza pubblica.

CAPO I

Concessione di diplomi ai benemeriti della pubblica finanza

Art 1.

I diplomi ai benemeriti della pubblica finanza, di cui agli articoli 1 e 2 della legge, sono conferiti annualmente nel numero fissato, anno per anno, per ciascuna classe con decreto del Ministro per le finanze

I diplomi non conferiti in un anno possono essere conferiti nel successivo anno.

Art 2.

Agli effetti della legge 3 maggio 1955, n 405, sono considerati funzionari dell'Amministrazione finanziaria gli impiegati delle carriere direttive e di concetto nonchè gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza

Art 3

Le segnalazioni per la concessione dei diplomi di benemerenza sono fatte.

a) per le persone e gli enti, di cui al comma a) dell'art 1 della legge, dal presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei, dai rettori delle Università, dal comandante generale della Guardia di finanza e dai direttori generali del Ministero delle finanze,

b) per le persone che abbiano acquistato particolari benemerenze partecipando a commissioni di studio o collaborando in qualsiasi modo con l'Amministrazione finanziaria per il perfezionamento del sistema tributario, di cui al comma b) dell'art 1 della legge, dal comandante generale della Guardia di finanza e dai direttori generali del Ministero delle finanze,

c) per il personale dell'Amministrazione finanziaria, di cui allo stesso comma b) dell'art 1 della legge·

1) dal comandante generale della Guardia di finanza, per gli ufficiali del Corpo,

2) dai competenti direttori generali e dagli intendenti di finanza per il personale rispettivamente in servizio presso l'Amministrazione centrale e gli uffici finanziari locali,

d) per gli appartenenti alla Commissione centrale ed alle Commissioni provinciali e distrettuali per le imposte dirette e indirette sugli affari e alla Commissione censuaria centrale ed alle Commissioni censuarie provinciali e comunali di cui al citato comma b) dell'art 1 della legge

1) dal Ministro per le finanze per i presidenti delle Commissioni del contenzioso tributario,

2) dai presidenti delle stesse Commissioni per i membri di esse

L'iniziativa delle segnalazioni per la concessione dei diplomi spetta anche agli esperti membri della Commissione di cui al secondo comma dell'art 4 della legge.

Art. 4.

Non possono essere concessi diplomi di benemerenza per aver lodevolmente adempiuto i propri doveri se le persone designate non abbiano compiuto — se funzionari — almeno

quindici anni di effettivo servizio nell'Amministrazione finanziaria o — se appartenenti alle Commissioni del contenzioso tributario — non abbiano svolto le loro funzioni almeno per due quadrienni.

Art. 5.

Le segnalazioni devono essere trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il 30 novembre di ciascun anno.

Esse devono essere motivate ed accompagnate da una succinta relazione sull'attività svolta dal designato e sui suoi titoli di merito: dovrà essere inoltre specificata la classe di diploma per cui è fatta la segnalazione.

Art. 6.

Le proposte per le quali la Commissione di cui al secondo comma dell'art. 4 della legge, abbia espresso parere sfavorevole non possono essere ripresentate se non siano trascorsi almeno due anni dal primo esame, sempre quando la nuova proposta sia fondata su titoli diversi o maggiori di quelli sui quali fu già espresso parere contrario.

Art. 7.

Non è consentita la commutazione di due o più diplomi di benemerenza di classe inferiore in uno di classe superiore.

Art. 8.

Le medaglie, alle quali danno diritto la concessione dei diplomi, si portano sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di seta dai colori nazionali, disposti in senso verticale, della larghezza di 32 millimetri, bordato da bande di colore giallo, larghe 4 millimetri.

CAPO II

Assegnazione del premio annuale di un milione di lire

Art. 9.

Il premio annuale di un milione di lire, di cui all'art. 3 della legge, è indivisibile.

Art. 10.

Le segnalazioni per l'assegnazione del premio annuale sono fatte dal presidente dell'Accademia nazionale dei Lincei, dai rettori delle Università, dal comandante generale della Guardia di finanza e dai direttori generali del Ministero delle finanze.

L'iniziativa delle segnalazioni di cui sopra spetta anche ai componenti della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge.

Art. 11.

E' lasciata facoltà agli autori italiani di richiamare l'attenzione della Commissione di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge, sulle loro opere o scritti, che essi ritengano meritevoli del premio annuale.

In tal caso le segnalazioni devono essere accompagnate da cinque copie delle opere o scritti medesimi.

Art. 12.

Le segnalazioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11 devono essere trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Esse sono accompagnate da una breve relazione sull'attività scientifica dell'autore, con l'indicazione specifica delle opere o degli scritti per i quali viene fatta la segnalazione stessa.

Art. 13.

Il premio annuale non può attribuirsi nuovamente alla stessa persona prima che siano trascorsi tre anni dall'assegnazione del premio precedente.

A parità di merito, la Commissione dà la preferenza a quell'autore a cui, nel triennio precedente, non siano stati aggiudicati altri importanti premi.

Art. 14.

Il premio annuale può anche non essere conferito qualora la Commissione ritenga che le opere o gli scritti proposti per l'assegnazione non siano tali da aver dato un contributo concreto od originale agli studi di finanza pubblica. I premi non assegnati non sono cumulabili negli anni successivi.

CAPO III

Disposizioni finali e comuni

Art. 15.

All'istruttoria delle segnalazioni per la concessione dei diplomi di benemerenza e per l'assegnazione del premio annuale provvede la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze.

Le funzioni di segreteria delle Commissioni previste dall'art. 4 della legge sono esercitate, per ciascuna di esse da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale con qualifica non inferiore a direttore di sezione, con funzioni di segretario, e da un funzionario della stessa carriera, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in qualità di segretario aggiunto.

Art. 16.

Le segnalazioni di cui al precedente articolo, debitamente istruite, sono sottoposte al parere, rispettivamente delle Commissioni di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 4 della legge, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Art. 17.

Le adunanze delle Commissioni, incaricate dell'esame delle proposte per la concessione di diplomi e per l'assegnazione del premio annuale, sono valide quando intervengano almeno due terzi dei componenti.

Per ogni proposta è incaricato di riferire uno dei membri delle Commissioni.

Le deliberazioni sono prese con votazione segreta.

Art. 18.

In caso di assenza o di impedimento del Ministro, le Commissioni anzidette sono presiedute dal Sottosegretario di Stato per le finanze.

Gli esperti, membri delle Commissioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una volta sola.

Art. 19.

La concessione dei diplomi di benemerenza e l'assegnazione del premio annuale avvengono alla data del 2 giugno.

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 930.

Misura dei contributi relativi all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti per l'anno 1959.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Articolo unico.

Per l'anno 1959, il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro accertata ai sensi del regio decreto 28 novembre 1938, n. 2138, nelle misure seguenti:

L. 10 per le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Campobasso, Nuoro, Potenza, Reggio Calabria;

L. 12 per le provincie di Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari, Benevento, Bolzano, Brindisi, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Latina, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Novara, Palermo, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Torino, Trapani, Vercelli, Vicenza;

L. 18 per le provincie di Bergamo, Brescia, Cagliari, Gorizia, Macerata, Mantova, Pesaro, Udine;

L. 22 per le provincie di Rovigo, Treviso, Viterbo;

L. 24 per le provincie di Ancona, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Parma, Pavia, Piacenza, Roma, Siena, Terni, Verona;

L. 30 per le provincie di Bologna, Massa Carrara, L'Aquila, Modena, Pistoia, Rieti, Savona, Sondrio;

L. 32 per la provincia di Trento;

L. 36 per le provincie di Arezzo, Belluno, Firenze, Imperia, La Spezia, Milano, Padova, Ravenna;

L. 42 per le provincie di Perugia e Venezia;

L. 48 per le provincie di Como, Genova, Livorno, Lucca, Pisa, Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1959

GRONCHI

SEGNI — ZACCAGNINI — TAMBRONI — TAVIANI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 3 — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1959.

Accettazione di dimissioni dalla carica di agente di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Presidenziale 22 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio stesso anno, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 376, con il quale il dottor Ettore Pane venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli;

Vista la domanda in data 3 settembre 1959, con la quale il dott. Ettore Pane dichiara di rinunciare alla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni predette espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Napoli, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Con decorrenza dal 3 settembre 1959 sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Ettore Pane dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1959
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 323. — FLAMMIA

(6038)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1959.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura per la provincia di Torino ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura per la provincia di Torino è determinato come segue:

a) *per il personale dipendente da aziende commerciali*:

vitto L. 12.500 mensili;
alloggio L. 2.500 mensili;

b) *per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni, locande, ristoranti ed esercizi similari, istituti privati di cura*:

vitto L. 8.500 mensili;
alloggio L. 500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1959

p. *Il Ministro*: GOTELLI

(6097)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Modificazione dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 11 agosto 1951, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni in data 27 aprile e 22 giugno 1959 della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e Sezioni annesse;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 10, primo comma, e 14, primo comma, dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, vengono modificati come in appresso:

« Art. 10, primo comma: La Sezione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di sette membri, uno dei quali è di diritto il direttore generale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ».

« Art. 14, primo comma: Il Comitato centrale del credito è composto del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Sezione e di altri cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1959.

Modificazione dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per la esecuzione del suddetto regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con decreto 9 gennaio 1951, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 29 maggio 1959 del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 20, secondo comma, lettera *h*) dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, è modificato come in appresso:

« Il direttore generale:

.....

h) ha anche la rappresentanza del Consorzio per la stipulazione dei contratti e di tutti gli atti da questi dipendenti e conseguenti e la rappresentanza in azioni giudiziarie, compresi i giudizi di cognizione e quelli esecutivi sino all'esproprio, con facoltà altresì di intervenire, in nome e rappresentanza del Consorzio, agli incanti dei beni ipotecati per la eventuale aggiudicazione al Consorzio medesimo.

Inoltre ha facoltà:

..... ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1959

Il Ministro: TAMBRONI

(6123)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1959.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione attualmente in vigore, presentati dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Alleanza Assicurazioni », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore:

Tariffa E - relativa all'assicurazione mista, a premio unico di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso;

Tariffa S - relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, in misura ridotta, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 5 novembre 1959

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6098)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 343, il comune di Cheremule (Sassari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 790.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6079)

Autorizzazione al comune di Realmonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 5 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 352, il comune di Realmonte (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(6080)

Autorizzazione al comune di di Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 363, il comune di Grotte (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.480.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6083)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1959 registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 351, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6086)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 382, il comune di Gravina di Catania (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6089)

Autorizzazione al comune di Lampedusa e Linosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 364, il comune di Lampedusa e Linosa (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.215.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6093)

Autorizzazione al comune di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 383, il comune di Militello Val di Catania (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6094)

Autorizzazione al comune di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 365, il comune di Licata (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6084)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 350, il comune di Montallegro (Agrigento) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.660.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6085)

Autorizzazione al comune di San Cataldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 353, il comune di San Cataldo (Caltanissetta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.620.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6087)

Autorizzazione al comune di Acireale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 368, il comune di Acireale (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6088)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 386, il comune di Licodia Eubea (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.430.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6090)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 369, il comune di Maletto (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6091)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 15 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1959, registro n. 24 Interno, foglio n. 370, il comune di Mascali (Catania) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6092)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Palena (Chieti)

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1959, n. 5922 il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Palena, approvato con decreto Ministeriale 20 marzo 1952, è prorogato fino al 20 marzo 1961.

(6102)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni

Con decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 14531 in data 6 novembre 1959, è stata sciolta l'Amministrazione dello Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Terni ed il sig. Romeo Cono Emanuele è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Ente stesso per la durata di mesi sei

(6103)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex postazione batteria c.a. di via degli Ortolani, sita in Bologna.

Con decreto interministeriale n. 162 del 15 giugno 1959, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex postazione batteria c a. di via degli Ortolani, sita in Bologna

(6107)

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex poligono di tiro di Arcidosso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 93 del 18 aprile 1959, a pagina 1410, la dizione « di Arcidosso sito in comune di Grosseto » è modificata nella seguente « del comune di Arcidosso sito in provincia di Grosseto ».

(6108)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa di produzione e lavoro « CO.MI.BA. », con sede in Baccinello di Scansano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1959, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione della Cooperativa di produzione e lavoro « CO MI BA », con sede in Baccinello di Scansano, composto delle seguenti persone ing Paolo Bertini, sig Giuseppe Rainesi e sig. Giuseppe Sanfilippo

(6127)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 258

Corso dei cambi dell'11 novembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,72	620,60	620,615	620,60	620,55	—	620,61	620,60	620,60	620,60
$ Can	655,65	655,50	655,40	655,40	655,30	—	655,40	655,70	655,62	655,60
Fr Sv.	143 —	143,17	143,15	143,145	143,12	—	143,145	143,15	143,14	143,17
Kr D	90 —	89,995	90,01	90,01	90 —	—	90,01	90 —	90 —	90 —
Kr N	86,90	87 —	86,98	86,98	86,96	—	86,97	86,98	87 —	86,97
Kr Sv.	119,80	119,81	119,80	119,81	119,85	—	119,81	119,85	119,80	119,80
Fol	164,25	164,45	164,43	164,42	164,48	—	164,395	164,27	164,29	164,45
Fr B	12,40	12,4125	12,4175	12,4170	12,4175	—	12,416	12,40	12,41	12,415
Fr Fr.	126,50	126,50	126,53	126,515	126,48	—	126,51	126,50	126,49	126,50
Lst	1739,77	1740,15	1740,30	1740,05	1739,875	—	1740,10	1739,60	1739,95	1740 —
Dm occ	148,80	148,78	148,79	148,79	148,76	—	148,795	148,70	148,79	148,70
Scell Austr.	23,97	23,965	23,975	23,97	23,95	—	23,96875	23,97	23,97	23,97

Media dei titoli dell'11 novembre 1959

Rendita 3,50 % 1906	72,525
Id 3,50 % 1902	71,25
Id 5 % 1936	103,05
Redimibile 3,50 % 1934	95,875
Id 3,50 % (Ricostruzione)	86,975
Id 5 % (Ricostruzione)	99,45
Id 5 % (Riforma fondiaria)	97,725
Id 5 % 1936	100,30
Id 5 % (Città di Trieste)	97,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,55

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,375
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,40
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. LOSSA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 novembre 1959

1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	655,40
1 Franco svizzero	143,145
1 Corona danese	90,01
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	119,81
1 Fiorino olandese	164,407
1 Franco belga	12,416
100 Franchi francesi	126,512
1 Lira sterlina	1740,075
1 Marco germanico	148,792
1 Scellino austriaco	23,969

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 16

In applicazione dell'art 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

N 120783 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal 7/9483131 al 7/9483132) di L. 20 000

» 259590 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo. dal 7/5191781 al 7/5191800) di » 100 000

» 215153 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo. dall 8/70305 all'8/70306) di » 10 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Torino e denunciati smarriti dai signori Bongino Ettore, nato a Val perga il 10 gennaio 1912 e Marchello Elsa in Bongino, nata a Castellamonte il 24 ottobre 1913, domiciliati in Castellamonte (Torino)

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma addì 31 ottobre 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(6136)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montano Antilia (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n 1509 e 29 luglio 1928, n 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n 1760 e 20 dicembre 1928, n 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario,

Visti l'art 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni,

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936 n 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n 691, 20 gennaio 1948, n 10 e la legge 22 dicembre 1956, n 1589,

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948 n 482,

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Montano Antilia (Salerno) non possa utilmente funzionare,

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Montano Antilia (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1959

Il vice direttore generale BINDOCCI

(6125)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Pisa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 26 giugno 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Pisa (classe 1ª),

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento di merito;

Vista la legge 27 giugno 1942, n 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Decreta.

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe (grado I) vacante nella provincia di Pisa, nell'ordine appresso indicato.

1 Sarra dott. Orazio . . . . . punti 95,64 su 132
2 Guerrieri dott Angelo Maria . . » 89,63 »
3 Palladino dott Saverio . » 89,09 »
4 Montano dott Giov Battista . . » 87,50 »
5 Palmieri dott Francesco . » 87 — »
6 Curzi dott Dino . » 81,09 »
7 Madau Diaz dott Gaetano » 80,50 »
8 Fraiese dott Vittorio » 80 — »
9 Durano dott Giustino . . » 78,36 »
10 Oppici dott Otello . . . » 77,50 »
11 Sardo dott Gabriele . . . » 76 86 »
12 Polazzi dott Tito . . . » 76,50 »
13 Perta dott Angelo . . » 75 50 »
14 Monti dott Giuseppe . » 73,22 »
15 Merolli dott Rocco . » 72,50 »
16 Romano dott Antonio . . . » 72,40 »
17 Menduni dott Attilio . . » 71,86 »
18 Verghetti dott Pietro . » 71,27 »
19 Napolino dott Francesco . . » 70,68 »
20 Rago dott Riccardo . . . » 70,04 »
21 Calabro Vincenzo . . » 70 — »
22 Ferraro dott Domenico . . » 69,81 »
23 Stranges dott Stefano . . . . » 69,50 »
24 Riano dott Enrico . . » 68,77 »
25 Succi Cimentini dott Flobert . » 68,09 »
26 Novaga Arvedo . » 66 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1959

p *Il Ministro* BISORI

(6140)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a settanta posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe in prova nei convitti nazionali, bandito con decreto Ministeriale 23 luglio 1958.

Si dà avviso che le prove scritte del concorso per titoli ed esami a settanta posti di vice rettore aggiunto di 3ª classe in prova nei convitti nazionali, bandito con decreto Ministeriale 23 luglio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 1959, n. 59), avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami (via Gerolamo Induno, 4), nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 1960, alle ore 8 30

(6138)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.